



PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DEGLI STATUTI DI

UNIONE ALTA VAL NURE (PIACENZA)

2

COMUNE DI ARGENTA (FERRARA)

31

UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE (PIACENZA)

STATUTO

STATUTO UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE



STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI "ALTA VAL NURE"

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione con i seguenti provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di Ponte dell'Olio	delibera n. 74 del 11.11.2013
Consiglio Comunale di Bettola	delibera n. 18 del 09.11.2013
Consiglio Comunale di Ferriere	delibera n. 39 del 15.11.2013
Consiglio Comunale di Farini	delibera n. 57 del 16.12.2013

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio on line dei rispettivi Enti:
Comune di Ponte dell'Olio dal 20.11.2013 al 20.12.2013
Comune di Bettola dal 29.11.2013 al 29.12.2013
Comune di Ferriere dal 19.11.2013 al 19.12.2013
Comune di Farini dal 30.12.2013 al 29.01.2014

Sommario

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI "ALTA VAL NURE"	1
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI	4
ARTICOLO 1- ISTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI "UNIONE ALTA VAL NURE" DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMA E GONFALONE	4
ARTICOLO 2 - STATUTO E REGOLAMENTI.....	4
ARTICOLO 3 - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE.....	5
ARTICOLO 4 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE.....	5
ARTICOLO 5 - FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE.....	6
ARTICOLO 6 - FUNZIONI DELL'UNIONE	7
ARTICOLO 7 - MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE.....	8
ARTICOLO 8 – RECESSO DALLE FUNZIONI	8
ARTICOLO 9 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE SPESE E ENTRATE ..	10
TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE	9
ARTICOLO 10 - ORGANI DI GOVERNO.....	10
ARTICOLO 11 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO.....	10
ARTICOLO 12 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO	10
ARTICOLO 13 - ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI.....	11
ARTICOLO 14 - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE.....	13
ARTICOLO 15 - GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE.....	13
ARTICOLO 16 - FORME DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEGLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI ADERENTI.....	13
ARTICOLO 17 - INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE. CAUSE DI DECADENZA	13
ARTICOLO 18 - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SEGUITO DEL RINNOVO DEI CONSIGLI DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE.....	14
ARTICOLO 19 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	14
ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI	14
ARTICOLO 21 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE.....	15
ARTICOLO 22 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	15
ARTICOLO 23 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE.....	15
ARTICOLO 24 - VOTAZIONI.....	15
ARTICOLO 25 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA.....	16
ARTICOLO 26 - COMMISSIONI CONSILIARI.....	16
ARTICOLO 27 - GRUPPI CONSILIARI	16
ARTICOLO 28 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA	17
ARTICOLO 29 - COMPETENZE DELLA GIUNTA.....	17
ARTICOLO 30 - IL PRESIDENTE	17
ARTICOLO 31 - IL VICEPRESIDENTE.....	18
ARTICOLO 32 - NOMINA E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE.....	18
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	19
ARTICOLO 33 - RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....	19
ARTICOLO 34 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE	19
ARTICOLO 35 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE.....	20
ARTICOLO 36 - SUB AMBITI	21

ARTICOLO 37 - PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE.....	21
ARTICOLO 38 - PRINCIPI DI COLLABORAZIONE.....	21
ARTICOLO 39 - SEGRETARIO	21
ARTICOLO 40 - RESPONSABILI DI STRUTTURA.....	22
TITOLO IV - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI	22
ARTICOLO 41 - PRINCIPI GENERALI.....	22
ARTICOLO 42 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	22
ARTICOLO 43 - ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA E PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI ATTUATIVI.....	23
ARTICOLO 44 - PROGETTI SPECIALI INTEGRATI	23
ARTICOLO 45 - PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	23
TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'	23
ARTICOLO 46 - FINANZE DELL'UNIONE.....	23
ARTICOLO 47 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE	24
ARTICOLO 48 - GESTIONE FINANZIARIA.....	24
ARTICOLO 49 - LA REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA	24
ARTICOLO 50 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA.....	24
TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	25
ARTICOLO 51 - PRINCIPI GENERALI.....	25
ARTICOLO 52 - INFORMAZIONE	25
ARTICOLO 53 - ACCESSO AGLI ATTI	26
ARTICOLO 54 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO....	26
ARTICOLO 55 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.....	26
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI	27
ARTICOLO 56 - ATTI REGOLAMENTARI.....	27
ARTICOLO 57 - EFFETTI DELLO STATUTO.....	27
ALLEGATO A	28

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1- ISTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI "UNIONE ALTA VAL NURE" DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMMA E GONFALONE

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e, in particolare, dell'art. 32, nonché delle Leggi Regionali concernenti la disciplina in materia di associazionismo degli Enti Locali e, nello specifico, della Legge Regionale Emilia Romagna n. 21/2012, recante misure in materia di riordino istituzionale, è costituita tra i Comuni di Pontedell'Olio, Bettola, Ferriere e Farini, l'UNIONE DEI COMUNI MONTANI denominata "Unione Alta Valnure" (l'ambito è denominato *Alta Valnure*), di seguito brevemente indicata "Unione".
2. L'Unione dei Comuni montani "Alta Valnure" subentra, ai sensi della predetta Legge Regionale 21/2012 e della conseguente deliberazione n. 286/2013 della Giunta Regionale, alla Comunità Montana "Valli del Nure e dell'Arda" ed è costituita allo scopo di esercitare, in modo coordinato, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza, le funzioni fondamentali dei Comuni e le ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale;
3. L'Unione è un Ente Locale, cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinati, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.
4. L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Bettola. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Possono, altresì, essere istituiti sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio dell'Unione.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Unione Alta Valnure"; essa può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

ARTICOLO 2 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le modalità previste dall'ordinamento degli enti locali. E' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, affisso all'albo pretorio on line dei comuni partecipanti all'Unione per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
3. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione, con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
4. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 3 - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno solare successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento e sempre che siano decorsi almeno dieci anni dalla sua costituzione;
 - b) le modalità di subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale e dal presente articolo;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione;
 - d) il soggetto individuato come liquidatore.
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nel pieno esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all'Unione anche se receduto prima dello scioglimento. Entro la data fissata per lo scioglimento, ogni comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione.
4. In caso di scioglimento il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione rientra, con provvedimento dell'ente di originaria provenienza, nella disponibilità di detto ente. Il personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione viene altresì ricollocato, prima della data fissata per lo scioglimento, all'interno dei comuni aderenti sulla base di specifici accordi, nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli comuni e il personale ricollocato.
5. In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano, per quanto possibile, nella competenza dei singoli comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità amministrativa.
6. Per quanto attiene alle funzioni e ai servizi che, per effetto di leggi regionali e nazionali in materia, devono obbligatoriamente essere esercitati in forma associata, i Comuni dovranno provvedere, nel tempo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di scioglimento e la data fissata per lo scioglimento stesso, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire la continuità nell'esercizio in forma associata delle funzioni e servizi.
7. In caso di scioglimento dell'Unione i beni mobili e immobili acquistati direttamente dall'Unione vengono suddivisi tra tutti i comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni comune per quella determinata funzione nell'anno in cui è stato acquistato il bene considerato. Sono comunque fatte salve diverse intese tra gli Enti.
8. Contestualmente a quanto disposto dal comma 3, le funzioni e servizi già di competenza della Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda sono riallocate ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 4 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del

presente Statuto, approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, eventualmente su proposta del Consiglio dell'Unione.

2. L'adesione di nuovi comuni produce effetti a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo che potrà essere effettuata una volta divenute esecutive le modifiche statutarie, e dunque decorsi 30 giorni dalla pubblicazione delle relative modifiche statutarie da parte del Comune che per ultimo le ha deliberato.
3. In caso di nuove adesione, la Giunta e il Consiglio sono rinnovati secondo la procedura prevista dal presente Statuto e dalle successive modifiche di cui al precedente comma 1.
4. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
5. Il recesso non può comunque essere deliberato se non siano decorsi almeno cinque anni dalla costituzione dell'Unione. Il recesso produrrà effetti sanzionatori di natura pecuniaria nei confronti del Comune che se ne sia avvalso, da determinarsi, per ciascun servizio e funzione, con l'atto deliberativo di cui al comma 9.
6. Il recesso, nel rispetto di quanto statuito dal comma precedente, ha effetto dal secondo anno solare dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
7. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
8. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nel pieno esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue dei prestiti eventualmente accesi nonché le eventuali risorse strumentali che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte del comune recedente torna nella dotazione organica del comune stesso. Per ciò che riguarda il personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione, si applica quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 3.
9. A seguito del recesso di uno o più comuni, il Consiglio dell'Unione con apposito atto deliberativo determinerà, per ciascun servizio e funzione, le risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività e le sanzioni di natura pecuniaria da porre a carico del comune recedente, individuando, ove necessario, un apposito liquidatore. Al fine di determinare le sanzioni di natura pecuniaria da porre a carico del comune recedente, il Consiglio dell'Unione, sulla base di un'accurata istruttoria effettuata con l'eventuale ausilio di un liquidatore, dovrà tener conto della tipologia e del numero delle funzioni e servizi conferiti, dell'incidenza che il recesso determinerà sull'entità degli eventuali contributi regionali e del termine entro cui viene esercitato il recesso medesimo. In ogni caso, per effetto del recesso, non devono derivare oneri aggiuntivi per l'Unione.
10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, relativo ai casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

ARTICOLO 5 - FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi quali:
 - a) funzioni fondamentali dei Comuni, come definite dal legislatore nazionale, conferite dai Comuni aderenti;

- b) funzioni e servizi conferiti ai Comuni dall'Unione Europea, Stato, regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento;
- c) gestione dei servizi pubblici locali di pertinenza dei comuni aderenti;
- d) funzioni e servizi già di competenza della soppressa Comunità Montana.

A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali in materia.

2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva gestione in forma associata in capo all'Unione, entro il termine fissato dal legislatore nazionale, delle funzioni fondamentali dei Comuni.
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'ampliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.
5. L'Unione:
 - a) organizza e gestisce l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti pubblici;
 - b) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
 - c) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
 - d) programma ed attua, per l'area di competenza, la politica per la montagna di cui all'art. 1 della Legge n. 97/94 e di cui alla Legge Regionale n. 2 del 2004;
 - e) esercita le funzioni conferite dalla Regione;
 - f) gestisce gli interventi speciali per la montagna promossi dall'Unione Europea o dalle leggi statali e regionali;
 - g) partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane.
6. L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ARTICOLO 6 - FUNZIONI DELL'UNIONE

1. I Comuni conferiscono all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni aderenti nei termini previsti dal legislatore nazionale nonché le ulteriori funzioni conferite dalla legge regionale.
2. I Comuni possono conferire all'Unione, secondo le vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai Comuni.
3. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
4. Fatte salve le ulteriori possibilità di conferimento previste dal presente articolo, l'elenco delle funzioni fondamentali e dei relativi servizi conferibili all'Unione, nei modi stabiliti al successivo

articolo 7 e, comunque, alle condizioni e nei termini previsti dalla legge nazionale e regionale, è indicato nell'allegato "A" del presente Statuto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

5. Nuovi conferimenti di funzioni e servizi o attività istituzionali, di derivazione nazionale o regionale, anche ulteriori rispetto alle funzioni fondamentali dei comuni, possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.
6. L'Unione esercita, altresì, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna, precedentemente attribuite alla Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente articolo 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze conferite.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente sono definiti:
 - a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche con riguardo ai criteri per la definizione degli aspetti economici e finanziari;
 - b) il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - c) i criteri relativi all'organizzazione del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - d) i criteri di finanziamento della funzione o del servizio conferiti e riparto tra gli Enti delle spese;
 - e) le condizioni e i criteri per l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;
 - f) la decorrenza del conferimento e la relativa durata, che deve essere a tempo indeterminato salvo recesso, che non potrà intervenire prima di cinque anni dal conferimento;
 - g) la periodicità e il contenuto delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - h) le modalità di recesso;
3. A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, all'Unione spetta lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi e contabili occorrenti alla loro gestione e ad essa, direttamente, competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze in materia, prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

ARTICOLO 8 - RECESSO DALLE FUNZIONI

1. Si ha recesso dalle funzioni allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più funzioni, tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'Unione. Il recesso da funzioni o servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione.
2. Il recesso da una data funzione può essere anche deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i comuni che aderivano alla funzione in oggetto.
3. In ogni caso il recesso da una o più funzioni non implica necessariamente la modifica al presente statuto.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L.R. n. 21/2012, il conferimento di funzioni non può essere comunque inferiore a cinque anni. La revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.
5. La revoca di funzioni e compiti già conferiti all'Unione è deliberata dai consigli comunali interessati, entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo; con lo stesso atto i comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

ARTICOLO 9 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE SPESE E ENTRATE

1. Le spese generali dell'Unione, al netto delle contribuzione della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascun servizio.
2. I relativi introiti e spese derivanti da funzioni e servizi confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione conferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio e determinare quindi le relative spese e i criteri di riparto. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno conferito i servizi.

TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ARTICOLO 10 - GLI ORGANI DI GOVERNO

1. Gli organi di governo sono:
 - a) il Consiglio
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
4. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo, salvo quanto disposto dall'articolo 32 del presente Statuto, in merito alla durata del mandato del Presidente dell'Unione. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
5. In tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
6. La rappresentanza degli organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita mediante l'istituto della prorogatio dei rappresentanti uscenti.
7. Agli Assessori, ai Consiglieri e al Presidente non è riconosciuta alcuna indennità o emolumento di qualsiasi genere, fermo restando quanto ad essi spettante in qualità di amministratori dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire, se spettanti, dei permessi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela dovuta ai componenti degli organi delle Unioni, in base alla vigente normativa statale.
8. Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo status previste dal Testo Unico, laddove compatibili.

9. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23/11/2012 n. 215.

ARTICOLO 11 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
2. Il Consiglio dell'Unione adotta, con riferimento all'Unione, gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dai responsabili di servizio interessati, come previsto dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Unione.

ARTICOLO 12 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero di consiglieri non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune.
9. Il Consiglio dell'Unione è composto da due rappresentanti per ciascun comune. I consigli comunali eleggono con il sistema del voto limitato un consigliere di maggioranza, che può essere il Sindaco, e uno di minoranza. Nel consiglio così costituito i rappresentanti consiliari dispongono di quote ripartite in base alla popolazione residente al 31/12/2010, così come di seguito:

COMUNE	Abitanti	Fascia	Totale quote
PONTE DELL'OLIO	5.055	Oltre 5.001 abitanti	12
BETTOLA	3.024	da 3.001 a 5.000 abitanti	9
FERRIERE	1.550	da 1.001 a 3.000 abitanti	6
FARINI	1.489	da 1.001 a 3.000 abitanti	6

COMUNE	Totale quote	Totale quote di maggioranza	Totale quote di minoranza
PONTE DELL'OLIO	12	8	4
BETTOLA	9	6	3
FERRIERE	6	4	2
FARINI	6	4	2
TOTALE	33	22	11

10. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell'Unione o di recesso di un comune aderente, con la deliberazione di cui all'articolo 4, vengono rideterminati il numero e la ripartizione dei consiglieri spettanti a ciascun comune, fermi restando i limiti di legge.
11. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti dal Commissario fino alla nuova nomina.
12. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere o Assessore o Sindaco del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

ARTICOLO 13 - ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono il numero di consiglieri riportato nell'articolo precedente. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione saranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri di maggioranza e l'altra tutti i Consiglieri Comunali di minoranza presenti nel Consiglio Comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i Consiglieri Comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri Comunali che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente Statuto, per ogni Comune partecipante. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.
2. Fatta salva l'ipotesi della prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione di cui al successivo comma 11 del presente articolo, i Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre trenta giorni dalla seduta di insediamento o, comunque, dall'adesione di nuovi Comuni all'Unione. In caso di adesione di nuovi comuni, tutti i Consigli Comunali provvedono, nella prima seduta utile e, comunque, nel rispetto del termine di cui sopra, all'elezione dei propri rappresentanti.
3. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere, entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.

4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro i predetti termini, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale, al Prefetto e al Difensore Civico Regionale, ai sensi del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.
5. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione, previa convalida in apposita seduta di Consiglio dell'Unione, ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.
6. Accertata la regolarità formale dell'attestazione o delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente in carica o al Sindaco più anziano d'età nel caso di rinnovo del Consiglio dell'Unione, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto.
7. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
8. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
9. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
10. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.
11. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dovrà tenersi entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco del Comune sede dell'Unione, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6.

ARTICOLO 14 - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle società, aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
2. Può proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.
3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari, ove istituite, delle quali fa parte.

ARTICOLO 15 - GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ARTICOLO 16 - FORME DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEGLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI ADERENTI

1. Agli amministratori dei Comuni aderenti, con riguardo alle funzioni conferite all'Unione, sono garantite forme di partecipazione e controllo da esercitarsi in primo luogo per il tramite dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio dell'Unione.
2. L'Unione riconosce la partecipazione degli amministratori degli enti aderenti quale metodo privilegiato per la formazione delle proprie scelte politico-amministrative, garantendo l'accesso alle informazioni e ai documenti relativi alle funzioni conferite.
3. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione, i Sindaci dei Comuni aderenti sottopongono, con cadenza almeno semestrale, all'attenzione del rispettivo organo consiliare un'apposita relazione nella quale vengono illustrati:
 - a) i dati di natura economica e gestionale relativi alle funzioni conferite all'Unione;
 - b) le scelte programmatiche relative alle funzioni che si intendono conferire all'Unione, relazionando preventivamente sulle ipotesi di riorganizzazione e sui risvolti economici scaturenti da eventuali nuovi conferimenti.
4. Al fine di garantire un adeguato controllo sulle funzioni conferite all'Unione, i Sindaci dei Comuni aderenti illustrano, in apposita seduta, ai rispettivi organi consiliari, il bilancio annuale di previsione e relativi allegati ed il rendiconto di gestione dell'Unione medesima.

ARTICOLO 17 - INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE. CAUSE DI DECADENZA

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
2. Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio Comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
3. Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti nell'Ordinamento delle autonomie locali e dalla legge nazionale.
4. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi all'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso. Le modalità sono stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
5. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ARTICOLO 18 - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO A SEGUITO DEL RINNOVO DEI CONSIGLI DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio, a seguito del rinnovo dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione o della maggioranza di essi, è disposta dal Presidente in carica o, in mancanza, dal Sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti, entro dieci giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio dell'Unione.
2. La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta individuazione del nuovo Presidente sono presiedute dal Presidente in carica o, in mancanza, dal Sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti.

ARTICOLO 19 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o su richiesta dei Consiglieri che rappresentano almeno un quinto delle quote totali assegnate all'Unione, arrotondato per eccesso all'unità superiore, o su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di impossibilità temporanea ad espletare tali adempimenti da parte del Presidente, provvede il vice Presidente o nel caso in cui questi non sia individuato il Sindaco più anziano di età.
2. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito, di norma mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato da ciascun consigliere almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta. In caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e la convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo utile e efficace.
3. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

1. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno dei Consiglieri che rappresentano almeno un quinto delle quote totali assegnate all'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie di competenza del Consiglio dell'Unione.
2. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro trenta giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria dell'Unione.

ARTICOLO 21 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l'avviso di convocazione del Consiglio, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato, a cura del Segretario, sul sito istituzionale dell'Unione, per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
2. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso, con riferimento all'utilizzo del sito Internet dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
3. Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

ARTICOLO 22 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ARTICOLO 23 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno delle quote rappresentate dai Consiglieri assegnati all'Unione, senza computare a tal fine il Presidente. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno dodici (12) ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) più uno delle quote rappresentate dai Consiglieri assegnati all'Unione.
2. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
3. Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Unione o, in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica; altrimenti dal Consigliere più anziano di età.
4. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.
5. Per le decisioni concernenti le funzioni della Comunità montana soppressa e le materie di esclusivo interesse dei Comuni montani, il Consiglio si riunisce in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni montani. Nel caso in cui il Presidente non rappresenti un Comune montano, le relative funzioni, per tali sedute ristrette, sono svolte dal soggetto individuato ai sensi del precedente comma 3.

ARTICOLO 24 - VOTAZIONI

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai Consiglieri assegnati all'Unione, salvo i casi in cui sia richiesta una

maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero delle quote necessarie a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.

3. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai consiglieri dell'Unione.
4. Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ARTICOLO 25 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario.
4. In caso di astensione, assenza o impedimento del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di segretario.
5. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale o con riflessi economici a carico del comune anche non interessato. In caso di contestazione, decide il Presidente dell'Unione, sentito il Segretario.

ARTICOLO 26 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno, commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
2. Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni ispettive e di controllo il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

ARTICOLO 27 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppo, secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del consiglio dandone comunicazione al Presidente e al Segretario unitamente all'indicazione del nome del capigruppo.
2. Può essere istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni. Il Regolamento Consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

ARTICOLO 28 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta dell'Unione è composta, di diritto, dai Sindaci dei Comuni membri o in caso di impedimento temporaneo dai rispettivi vice sindaci.
2. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione. In tal caso le funzioni sono svolte dal Vicesindaco fino al rinnovo del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 29 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
 - a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e dei dirigenti;
 - b) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti dei presenti.
3. Le proposte di deliberazione da sottoporre all'attenzione della Giunta debbono essere accompagnate dai pareri espressi dai responsabili di servizio interessati, come previsto dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.
4. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Unione.
5. I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.
6. La Giunta dell'Unione si riunisce con modalità di astensione obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione, o con riflessi economici a carico del comune anche non interessato.
7. Per le decisioni concernenti le funzioni della Comunità montana soppressa e le materie di esclusivo interesse dei Comuni montani, la Giunta si riunisce in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni montani. Nel caso in cui il Presidente non rappresenti un Comune montano, le relative funzioni, per tali sedute ristrette, sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dall'Assessore più anziano d'età.

ARTICOLO 30 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione della Giunta per la costituzione. Egli rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Ente e all'espletamento di tutte le funzioni

attribuite e delegate all'Unione dei Comuni, garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.

3. Convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario.
4. Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio.
5. Garantisce l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute.
6. Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
7. Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione ed i Comuni.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
9. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Presidente nomina e revoca il Segretario, previa deliberazione di Giunta da adottarsi a maggioranza assoluta e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.
10. In ogni caso spettano al Presidente, limitatamente al territorio dell'Unione e alle funzioni conferite, le funzioni che la legge attribuisce al Sindaco.

ARTICOLO 31 - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 32 - NOMINA E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE

1. A seguito dell'avvenuto insediamento del Consiglio dell'Unione, i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono, a turno, la carica di Presidente dell'Unione, per una durata di anni due, tenendo conto anche delle legislature successive, nel seguente ordine: PONTE DELL'OLIO – BETTOLA – FERRIERE - FARINI. Il Consiglio dell'Unione ne prende atto con propria deliberazione.
2. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In virtù del suddetto principio della rotazione, per il tempo residuo la carica sarà ricoperta dal Sindaco del medesimo comune neoeletto.
3. Nel caso in cui debba procedersi alla nomina di un nuovo Presidente dell'Unione per dimissioni del Presidente in carica, i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione nell'ordine di cui al comma 1 ed in proporzione alla rimanente durata del mandato amministrativo.
4. Nella prima seduta utile successiva all'insediamento del nuovo Consiglio e all'individuazione del Presidente dell'Unione, questi dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato, delle deleghe/funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta e presenta al Consiglio gli indirizzi generali di governo che costituiscono il programma amministrativo dell'Unione.

5. Ogni qual volta nel corso del mandato amministrativo si proceda all'individuazione di un nuovo Presidente dell'Unione, questi dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato, delle deleghe/funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, i componenti la giunta esercitano le funzioni sostitutive del presidente e vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 33 - RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai responsabili degli uffici e dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

ARTICOLO 34 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire, anche con affidamenti all'esterno, mediante formule appropriate;
 - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
2. Con apposito regolamento di organizzazione, approvato dalla Giunta, sulla base dei suddetti principi e secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio, vengono disciplinate:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione dell'apparato burocratico dell'ente;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le funzioni di pertinenza del Segretario e dei responsabili dei servizi;
 - d) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - e) i casi di incompatibilità;
 - f) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

ARTICOLO 35 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

13. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, nel rispetto dell'inderogabile principio della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
14. Ai responsabili di servizio spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
15. Nelle attività di gestione, l'atto del responsabile del servizio assume la forma della determinazione, la quale è progressivamente numerata, datata e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente.
16. Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai responsabili di servizio all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti di programmazione gestionale assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di relazione periodica agli organi stessi.
17. Nel rispetto della normativa vigente spetta ai responsabili di servizio la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura d'appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.
18. L'operato dei responsabili di servizio è verificato annualmente con le procedure previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
19. L'Unione, con proprio regolamento, definisce il sistema dei controlli interni, secondo le disposizioni, per quanto compatibili, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.

ARTICOLO 36 - SUB-AMBITI

Al fine di promuovere ed organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, possono essere attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.

L'individuazione dei sub-ambiti, le modifiche alla delimitazione territoriale o del numero dei comuni aderenti a ciascun sub-ambito sono approvate dal Consiglio dell'Unione con la stessa maggioranza, su richiesta dei comuni interessati o previa loro consultazione.

Il sub-ambito rappresenta un livello organizzativo dei servizi dell'unione finalizzato ad una migliore organizzazione degli stessi. Tutte le attività ricollegabili al sub-ambito devono necessariamente essere ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione.

Le funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o limitatamente ai sub-ambiti territoriali di riferimento.

Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.

ARTICOLO 37- PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

1. L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. L'Unione provvede alla formazione e alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
3. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
4. Il personale dipendente dei Comuni aderenti all'Unione negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell'Unione stessa o in subordinate distaccato o comandato presso l'Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
5. In caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi l'esercizio da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni conferiti, il personale rientra nei ruoli organici dei comuni di provenienza, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalle normative vigenti in materia.
6. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti, nello scrupoloso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, con contratti a tempo determinato e previa procedure selettive pubbliche, anche a soggetti esterni, in possesso dei prescritti requisiti.

ARTICOLO 38 - PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
2. I Segretari dei Comuni partecipanti e il Segretario dell'Unione, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle deliberazioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ARTICOLO 39 - SEGRETARIO

1. L'Unione ha un Segretario che rappresenta il più elevato organo burocratico e il titolare della funzione di vertice organizzativo dell'Ente.
2. Il Segretario è scelto dal Presidente, preferibilmente tra i segretari dei Comuni aderenti, previa deliberazione di Giunta dell'Unione, da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale sono anche definite le relative condizioni contrattuali ed il connesso trattamento economico.
3. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Segretario è scelto, con le modalità di cui sopra, tra i segretari iscritti all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
4. Il Segretario resta in carica per l'intera durata del mandato del Presidente che lo ha individuato continuando, alla scadenza, ad espletare le proprie funzioni fino alla sua eventuale sostituzione che avviene nel rispetto di quanto sopra statuito.
5. Per la nomina e la revoca del Segretario dell'Unione si applicano, per quanto compatibili, le

disposizioni dettate dal d. lgs. n. 267/2000, in tema di nomina e revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco e del Presidente della Provincia.

6. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
7. Il Segretario è responsabile nei confronti dell'Ente del risultato dell'attività svolta dagli Uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti eventualmente affidategli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli.
8. Le specifiche attribuzioni del Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, sono definite, nell'ambito di quanto stabilito dal vigente ordinamento degli enti locali e dal presente Statuto, dal regolamento di organizzazione.
9. In caso di assenza o impedimento del Segretario che possa pregiudicare l'attività dell'Ente, il Presidente propone alla Giunta la sua temporanea sostituzione assegnando le funzioni prioritariamente al Segretario di un altro comune aderente all'Unione.
10. I Segretari Comunali dei Comuni appartenenti all'Unione costituiranno un comitato consultivo, da convocarsi da parte del Segretario dell'Unione, per l'esame degli atti relativi al trasferimento di funzioni.

ARTICOLO 40 - RESPONSABILI DI STRUTTURA

1. Ciascuna struttura, in cui risulta articolato l'assetto organizzativo dell'Unione, è affidato dal Presidente, a un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità di sostituzione del responsabile di struttura, nel caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

TITOLO IV - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 41 - PRINCIPI GENERALI

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.
2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

ARTICOLO 42- STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1. Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumenti di programmazione:
 - a) l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane;
 - b) i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro;
 - c) i Progetti speciali integrati.

ARTICOLO 43 - ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA E PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI ATTUATIVI

1. L'Unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della montagna di cui alla L.R. 2/2004. Il contenuto dell'Accordo Quadro ed il procedimento per la sua sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004.
2. L'Accordo Quadro è attuato mediante Programmi Annuali Operativi.
3. I soggetti partecipanti all'Accordo Quadro e le azioni di competenza dei medesimi sono specificati nella L.R. 2/2004.
4. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra il bilancio pluriennale e l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 44 - PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
3. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

ARTICOLO 45 - PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni, senza il loro preventivo consenso.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

ARTICOLO 46 - FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltretutto con i proventi di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite ad altro titolo.
4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione

residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento o con altro sistema congruo correlato allo specifico servizio. Il riparto delle spese generali e delle spese relative ai singoli servizi e funzioni conferiti avviene nel rispetto di quanto statuito dall'articolo 9 del presente statuto.

5. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, sentita la Giunta.
6. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi criteri concernenti il conferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.

ARTICOLO 47 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata triennale.
3. L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ARTICOLO 48 - GESTIONE FINANZIARIA

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei responsabili delle strutture e dei servizi.
2. Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 49 - LA REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

1. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Revisore dei Conti, secondo la disciplina del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Il Revisore dei Conti non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge.
3. Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

5. La cancellazione o la sospensione dall'Albo dei Revisori contabili è causa di decadenza.
6. A far data dal termine entro il quale l'Unione dovrà esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali, come definite dal legislatore nazionale per i comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria sarà svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che assicurerà l'espletamento delle medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'Unione.

ARTICOLO 50 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. Al fine di garantire la continuità contabile ed amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione, il servizio di tesoreria verrà svolto dal tesoriere della soppressa Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda fino alla scadenza della convenzione in essere.

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 51 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - b) garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - c) individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
3. L'Unione si uniforma all'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti gli atti e provvedimenti per i quali vige l'obbligo di pubblicità legale, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 52 - INFORMAZIONE

1. L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. L'Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.
3. L'Unione assicura, nel rispetto della normativa vigente, agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

4. L'Unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti, nel rispetto della vigente normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 53 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. L'esercizio del diritto di accesso agli atti è regolamentato dalla normativa vigente.

ARTICOLO 54 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di responsabile del procedimento e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ARTICOLO 55 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettive. Le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.
2. Ai fini del presente Statuto si intendono:
 - a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi dell'Unione;
 - b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune dell'Unione o da un numero di cittadini pari ad almeno 1/20 dei cittadini residenti nel territorio dell'Unione diretta a porre all'attenzione del Consiglio dell'Unione una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
 - c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo 1/20 dei cittadini residenti nel territorio dell'Unione, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta.
3. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 56 - ATTI REGOLAMENTARI

1. Fino all'adozione di propri regolamenti e, comunque, per gli aspetti dagli stessi non disciplinati, l'Unione adotta, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti presso il Comune con il maggior numero di abitanti.

ARTICOLO 57- EFFETTI DELLO STATUTO

1. La costituzione dell'Unione decorre dalla data di insediamento del suo Consiglio, come eletto dai consigli comunali.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Informatico dei Comuni membri. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del comune che vi provvede per ultimo. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal consiglio dell'unione, sono inviate ai consigli dei comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.
3. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo informatico dei Comuni aderenti all'Unione.
4. Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
5. Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

ALLEGATO A
(articolo 6, comma 4)
ELENCO DELLE FUNZIONI CONFERIBILI ALL'UNIONE NEI TERMINI DI LEGGE

Funzione fondamentale	Servizi riferiti alle funzioni
Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organi istituzionali ▪ Segreteria generale e organizzazione ▪ Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione ▪ Centrale di committenza ▪ Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ▪ Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ▪ Ufficio tecnico ▪ Risorse umane ▪ Servizi informatici e ICT ▪ Altri servizi generali, compresi URP e comunicazione istituzionale
Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Farmacie comunali ▪ Parcheggi ▪ Illuminazione pubblica ▪ Trasporto pubblico locale ▪ Servizi idrici ▪ Servizi di distribuzione del gas ▪ Servizi energetici ▪ Difesa ambientale ▪ Servizi relativi all'industria, commercio, artigianato ed agricoltura ▪ SUAP ▪ Sviluppo economico e competitività ▪ Biblioteche, musei, pinacoteche e beni culturali ▪ Teatri, servizi e attività culturali ▪ Impianti sportivi e manifestazioni nel campo sportivo ▪ Politiche giovanili ▪ Servizi turistici e manifestazioni nel campo turistico
Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente	
Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi; ▪ Piani attuativi di iniziativa privata e di iniziativa pubblica, ivi compresa l'edilizia popolare pubblica; ▪ Piani di settore;
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	

Funzione fondamentale	Servizi riferiti alle funzioni
Organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ciclo del servizio rifiuti urbani e assimilati; ▪ Smaltimento e recupero; ▪ Riscossione dei relativi tributi.
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interventi per l'infanzia e per i minori ▪ Interventi per la disabilità ▪ Interventi per gli anziani ▪ Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale ▪ Interventi a favore delle famiglie ▪ Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali ▪ Cooperazione e associazionismo ▪ Servizio necroscopico e cimiteriale ▪ Gestione e tutela degli animali e servizi zoiatrici
Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scuola dell'infanzia ▪ Istruzione primaria ▪ Istruzione secondaria inferiore ▪ Istruzione secondaria superiore ▪ Istruzione universitaria ▪ Istruzione tecnica superiore ▪ Servizi ausiliari all'istruzione ▪ Diritto allo studio ▪ Programmazione del sistema educativo ▪ Asili nido
Polizia municipale e polizia amministrativa locale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polizia locale ▪ Polizia commerciale ▪ Polizia amministrativa ▪ Sistema integrato di sicurezza urbana
Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale	

COMUNE DI ARGENTA (FERRARA)

Statuto del Comune di Argenta

COMUNE DI ARGENTA

STATUTO

(testo coordinato con le modifiche)

- **Approvato** con deliberazione consiliare n. 149 del 7/10/1991, modificato con deliberazione consiliare n. 197 del 17/12/1991, controllato dal Co.Re.Co. – Sezione di Ferrara al n. 19417 del 8/1/1992, esecutivo dal 24 febbraio 1992
Ripubblicato all'Albo Pretorio in data 25/1/1992 e per giorni 30 consecutivi
Pubblicato nel B.U.R. della Regione Emilia Romagna n. 10 in data 25/1/1992
- **Modificato** con deliberazione consiliare n. 37 del 17/3/1994, e successiva deliberazione consiliare n. 82 del 3/6/1994, controllata dal Co.Re.Co. di Bologna al n. 21498 in data 20/6/1994
Ripubblicato all'Albo Pretorio in data 24/6/1994 e per giorni 30 consecutivi
Pubblicato nel B.U.R. della Regione Emilia Romagna n. 12 in data 28/10/1994
- **Modificato** con deliberazione consiliare n. 65 del 17/7/2000, controllato dal Co.Re.Co. di Bologna al n. 8593 in data 26/7/2000
Ripubblicato all'Alto Pretorio in data 1/8/2000 e per giorni 30 consecutivi
Pubblicato nel B.U.R. della Regione Emilia Romagna n. 125 in data 25 agosto 2000
- **Modificato** con deliberazione consiliare n. 32 del 31/5/2006
Ripubblicato all'Albo pretorio in data 1/6/2006 e per giorni 30 consecutivi
- **Modificato** con deliberazione consiliare n. 24 in data 1/3/2010
Ripubblicato all'Albo Pretorio in data 113/2010 e per giorni 30 consecutivi
- **Modificato** con deliberazione consiliare n. 3 del 28/3/2015
In pubblicazione all'Albo dal 16/4/2015 per 30 giorni consecutivi

INDICE**TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E CONFIGURAZIONE GIURIDICA**

- Art. 1 - Finalità e funzioni
- Art. 2 - Funzioni del Comune e strumenti di raccordo con gli altri soggetti del governo territoriale
- Art. 3 - Sede, territorio, stemma, gonfalone ed Albo pretorio
- Art. 4 - Potestà regolamentare

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI**

- Art. 5 - Organi
- Art. 6 - Pubblicità delle spese elettorali
- Art. 7 - Condizione giuridica degli Amministratori

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 8 - Il Consiglio Comunale
- Art. 9 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio Consigliere anziano
- Art. 10 - Consiglieri Comunali
- Art. 11 - Gruppi consiliari
- Art. 12 - Competenze del Consiglio comunale
- Art. 13 - Decadenza dei Consiglieri comunali
- Art. 14 - Funzionamento del Consiglio comunale
- Art. 15 - Commissioni consiliari

CAPO III - SINDACO E GIUNTA COMUNALE

- Art. 16 - Il Sindaco
- Art. 17 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.
- Art. 18 - La Giunta Comunale
- Art. 19 - Funzionamento della Giunta comunale
- Art. 20 - Competenze della Giunta comunale
- Art. 21 - Mozione di sfiducia

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

- Art. 22 - Principi organizzativi
- Art. 23 - Organizzazione degli Uffici e del personale
- Art. 24 - Competenze dei Dirigenti
- Art. 25 - Responsabilità dei Dirigenti
- Art. 26 - Incarichi di funzioni dirigenziali e di alta specializzazione

CAPO II - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

- Art. 27 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

CAPO III SEGRETARIO, VICE SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE.

- Art. 28 - Il Segretario comunale
- Art. 29 - Il Vice Segretario
- Art. 30 - Il Direttore generale

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEI SERVIZI**CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 31 - Principi e criteri generali
- Art. 32 - Forme di gestione dei servizi

CAPO II - AZIENDA SPECIALE

- Art. 33 - Azienda speciale
- Art. 34 - Organi dell'Azienda speciale
- Art. 35 - Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 36 - Presidente e Direttore
- Art. 37 - Organo di revisione

CAPO III - ISTITUZIONI

Art. 38 - Istituzioni

Art. 39 - Organi delle Istituzioni

Art. 40 - Funzionamento delle Istituzioni

CAPO IV - ALTRE FORME DI GESTIONE

Art. 41 - Servizi pubblici in economia.

Art. 42 - Servizi pubblici in concessione.

Art. 43 - Società per azioni o a responsabilità limitata.

Art. 44 - Convenzioni

Art. 45 – Consorzi

Art. 46 – Unione di Comuni

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 47 - Ordinamento finanziario

Art. 48 - Attività finanziaria del Comune

Art. 49 - Amministrazione dei beni comunali

Art. 50 - Il bilancio di previsione

Art. 51 - Patto di stabilità interno

Art. 52 - Rendiconto della gestione

Art. 53 - Controlli interni

Art. 54 - Collegio dei Revisori

Art. 55 - Poteri del Collegio dei Revisori

Art. 56 - Tesoreria

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

Art. 57 - Principi generali

CAPO II - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

Art. 58 – Trasparenza e Pubblicità dei documenti amministrativi

Art. 59 - Informazione dei cittadini

Art. 60 - Partecipazione al procedimento

CAPO III - POTERI DI INIZIATIVA E CONSULTAZIONI

Art. 61 - Istanze e petizioni

Art. 62 - Proposte

Art. 63 - Commissioni consiliari miste

Art. 64 - Consultazioni popolari

Art. 65 - Referendum

CAPO IV - ASSOCIAZIONI

Art. 66 - Libere forme associative

Art. 67 - Consulte dell'associazionismo e del volontariato

Art. 68 - Accesso alle strutture ed ai servizi del Comune

Art. 69 - Azione popolare

Art. 70 - Revisioni dello Statuto

Art. 71 - Regolamenti

Art. 72 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E CONFIGURAZIONE GIURIDICA

Art. 1 - Finalità e funzioni

1. Il Comune di Argenta, ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Carta costituzionale e dalle leggi, è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, secondo cui è ad esso attribuita, in quanto autorità territoriale più vicina ai cittadini, la generalità dei compiti e delle funzioni, salvo quelle espressamente riservate, per legge ad altri Enti locali, o alla Regione.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti, oltre che delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Per gli effetti e nell'ambito di quanto enunciato nei commi precedenti, il Comune:

a) rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, tutela le tradizioni ed il patrimonio locale;

b) esercita le proprie funzioni favorendo la più ampia partecipazione popolare, sollecitandola con adeguate opportunità culturali e di informazione;

c) promuove la solidarietà della comunità civile, in particolare a vantaggio dei soggetti non abbienti e bisognosi di tutela;

d) assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio quale tratto qualificante della propria azione amministrativa;

e) promuove azioni positive in direzione della tutela dell'infanzia, valorizza il ruolo della famiglia e delle altre forme di convivenza, favorisce le pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini ed adegua, a questi scopi, i tempi e le modalità organizzative della propria amministrazione;

f) favorisce, in conformità ai principi dello Stato unitario repubblicano, il disegno di una Europa unita;

g) assicura la tutela fisica e la dignità morale della persona in ogni suo status civile o religioso;

h) coordina gli interventi sociali e sanitari previsti dall'articolo 40 della L.05/02/1992, n. 104 inerente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone svantaggiate, a mezzo dei propri servizi sociali ed educativi e della Commissione consiliare mista costituita ai sensi dell'articolo 63 del presente Statuto, integrata all'uopo da due componenti esperti esterni.

4. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, può anche avvalersi delle attività poste in essere dall'iniziativa autonoma dei cittadini, delle famiglie, delle associazioni e delle organizzazioni in campo sociale o del volontariato, nei modi e termini definiti da apposito Regolamento.

Art. 2 - Funzioni del Comune e strumenti di raccordo con gli altri soggetti del governo territoriale

1. Il Comune di Argenta promuove e valorizza le forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del governo territoriale.

2. In particolare il Comune di Argenta ricerca e favorisce forme di associazione, volontaria e in pari dignità, con altri Comuni ed Enti territoriali per la gestione di una pluralità di funzioni e di servizi, per la programmazione di opere e di interventi, per il conseguimento di un coerente ed armonico sistema delle autonomie, utilizzando in proposito le differenti modalità previste dalle leggi e individuando livelli ottimali di integrazione e di collaborazione.

3. Il Comune di Argenta, inoltre, ricerca e favorisce forme di collaborazione anche con altri e diversi soggetti, pubblici e privati.

4. Il Comune infine, secondo i principi fissati dalla Carta europea delle autonomie locali e nel rispetto delle disposizioni di legge, ricerca, promuove e partecipa a forme di consultazione, collaborazione e di scambio con enti locali di altri Paesi.

Art. 3 - Sede, territorio, stemma, gonfalone ed Albo pretorio

1. Il Comune di Argenta ha sede nel capoluogo.
2. Gli organi collegiali istituzionali del Comune si riuniscono normalmente nella sede comunale: con apposite norme regolamentari verranno definiti i casi particolari in cui le riunioni potranno svolgersi in diversa sede.
3. Il territorio del Comune ha una estensione di km. quadrati 310 e comprende la parte del suolo nazionale come delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della L.24 Dicembre 1954, n°1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
4. Il Comune ha lo stemma come approvato con D.P.C.M. 24 Aprile 1957. Con deliberazione del Consiglio comunale sono approvate le caratteristiche del gonfalone.
5. Nell'uso del gonfalone si osservano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 03 Giugno 1986.
6. Il Comune ha un Albo pretorio on line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli atti e dei manifesti che debbono essere pubblicati per legge o regolamento.

Art. 4 - Potestà regolamentare

1. Il Comune ha potestà regolamentare in tutte le materie di competenza propria, nonché in quelle relative a funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto.
3. I regolamenti e le relative modificazioni, sono approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune nei casi previsti dalla legge e negli altri espressamente disposti dallo Statuto.
4. I regolamenti approvati dal Consiglio comunale, divenute esecutive le deliberazioni consiliari, entrano in vigore dopo la loro successiva pubblicazione all'Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi: con la delibera di approvazione possono tuttavia essere previsti, di volta in volta, termini diversi per l'entrata in vigore.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5 - Organi

Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

Art. 6 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Il deposito delle liste o delle candidature, di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio on line sino al giorno precedente la data fissata per le elezioni.
2. Al termine della campagna elettorale dovrà altresì rendersi pubblico, con le stesse modalità di cui al comma precedente, il rendiconto delle spese sostenute per la propaganda elettorale dei candidati e delle liste. Gli

stessi dati sono oggetto di pubblicazione, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 33 del 13 marzo 2013.

Art. 7 - Condizione giuridica degli Amministratori

1. Sono amministratori comunali: il Sindaco, i Consiglieri comunali, gli Assessori, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio.
2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le loro funzioni, competenze e responsabilità e quelle dei Dirigenti del Comune, oltre che del Segretario comunale.
3. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi nei quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti e affini fino al quarto grado.
5. Il Sindaco e gli Assessori, se e in quanto amministratori esercitanti la competenza in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare, nel territorio da essi amministrato, attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto estensibili, in caso di partecipazione del Comune di Argenta ad Unioni di comuni o a consorzi di enti locali, anche ai componenti dei rispettivi organi.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale si compone, quali suoi membri, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali: i casi in cui debba farsi una diversa computazione del numero dei componenti il Consiglio sono tassativamente espressi per legge.
2. Le elezioni e la durata del Consiglio comunale, il numero, lo stato giuridico ed economico dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo.
5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 9 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio Consigliere anziano

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto fra i Consiglieri o, in sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente eletto con le medesime formalità.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti a votazione segreta e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
3. Alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, che durano in carica quanto l'organo che li ha eletti, si procede nella prima seduta di insediamento del Consiglio subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri.

4. In caso di vacanza durante la vigenza in carica del Consiglio, si dovrà procedere alla nomina del Presidente o del Vice Presidente nella prima seduta utile del Consiglio comunale.
5. Nella prima seduta dopo le elezioni, come pure nel caso di contemporanea vacanza della carica di Presidente e di Vice Presidente, le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono temporaneamente esercitate dal Consigliere anziano individuato ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Al Presidente del Consiglio, o a chi legalmente lo sostituisce, è attribuito il potere di convocare e di dirigere i lavori e le attività del Consiglio.
7. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
8. Al Presidente del Consiglio spetta una indennità di funzione pari a quella degli Assessori: eventuali variazioni in merito al suddetto rapporto di parità, dovranno essere deliberate dal Consiglio comunale.
9. Due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, non computando a tal fine il Presidente del Consiglio, possono presentare una mozione di sfiducia al Presidente medesimo.
10. Per la presentazione, discussione, approvazione della mozione, valgono gli stessi tempi e modi della mozione di sfiducia di cui al successivo articolo 21.
11. L'approvazione della mozione comporta l'immediata cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio ed alla sua sostituzione si provvederà in successiva seduta, nei termini di cui ai commi precedenti.
12. Identica proposta e procedura può riguardare anche la figura del Vice Presidente del Consiglio, ma con separato e distinto procedimento adeguato al caso.

Art. 10 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.
2. Il Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite da apposito regolamento, ha il diritto:
 - a) di partecipare alle sedute del Consiglio comunale, prendere la parola e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno;
 - b) di presentare interrogazioni e mozioni;
 - c) di iniziativa sotto forma di proposta di specifica deliberazione, salvo in casi in cui l'iniziativa stessa è riservata ad altri Organi in base alla legge, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
 - d) di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dalle istituzioni, con le modalità previste dal regolamento, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché di accedere agli atti relativi alle proposte ed agli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. I Consiglieri dovranno, altresì, astenersi dal prendere parte, direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o di altri enti soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere vanno indirizzate al Consiglio e, appena pervenute al protocollo comunale, devono essere da questo immediatamente assunte secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili e immediatamente efficaci senza necessità alcuna di presa d'atto da parte dell'organo consiliare. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di protocollo, procede, con separate votazioni, alla surroga dei Consiglieri dimissionari seguendo l'ordine di protocollo di presentazione delle dimissioni.

Art. 11 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
2. Il regolamento definisce le modalità di formazione, di funzionamento, i ruoli e le risorse necessarie all'esercizio delle funzioni dei Gruppi.

Art. 12 - Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Le competenze esclusive riservate al Consiglio sono definite alla legge.
3. In particolare il Consiglio provvede, con apposite norme regolamentari, approvate a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a disciplinare il proprio funzionamento e la gestione delle risorse eventualmente ad esso attribuite, nel quadro dei seguenti principi fondamentali:
 - a) garantire il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, legalità e semplificazione nell'azione complessiva del Comune al fine di assicurare imparzialità, correttezza ed equità, unitamente ad economicità, efficacia ed efficienza nella gestione delle funzioni e dei servizi comunali;
 - b) favorire il conseguimento di risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso la semplificazione e riduzione degli organismi con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune;
 - c) ispirare l'azione del Comune ai principi di accoglienza, tolleranza e solidarietà;
 - d) incentivare la conoscenza, la proposta e la partecipazione dei cittadini alle scelte ed alle azioni dell'Amministrazione comunale;
 - e) favorire la partecipazione ed il contributo dei Consiglieri, indipendentemente dalla loro appartenenza politica e pur nella distinzione di ruoli fra maggioranza ed opposizione, alla proposta ed alla definizione delle linee programmatiche e di azione dell'Amministrazione comunale;
 - f) sviluppare l'azione di controllo del Consiglio sulle azioni in campo politico, sociale ed economico del Comune, in spirito di rappresentanza di tutta la comunità locale;
 - g) definire, in particolare, regole certe di responsabilizzazione dei Consiglieri comunali nell'espletamento del proprio mandato e nell'assolvimento dei propri doveri liberamente assunti.
4. L'azione di controllo del Consiglio si svolge, in primo luogo, con riferimento alle linee programmatiche che il Sindaco, entro 120 giorni dalla data di convalida degli eletti, presenta all'adunanza consiliare.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque prima della approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il Consiglio è chiamato a discutere sullo stato di attuazione delle linee programmatiche proposte in avvio di legislatura, sulla base di un documento predisposto dal Sindaco. La discussione dovrà concludersi con un voto sul documento proposto: la mancata approvazione del documento in argomento non costituirà, comunque, approvazione di mozione di sfiducia.

Art. 13 - Decadenza dei Consiglieri comunali

1. Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano ai lavori del Consiglio per più di 4 (quattro) sedute consecutive.
2. Il Sindaco, ricevuta comunicazione dal Segretario comunale, o da chi legalmente lo sostituisce, della avvenuta realizzazione della fattispecie suddetta, avvia il procedimento di dichiarazione della decadenza mediante comunicazione scritta all'interessato, indicando un termine non inferiore a 15 giorni entro cui il medesimo può fare valere, per iscritto, le cause giustificative delle assenze.

3. Notizia dell'avvio del procedimento viene trasmessa al Presidente del Consiglio.
4. Trascorso il termine assegnato con la comunicazione all'interessato, il Sindaco chiede, al Presidente del Consiglio, di mettere all'ordine del giorno dei lavori della prima seduta consiliare utile la discussione del punto.
5. Il Consiglio comunale, esaminati gli atti e tenuto conto delle cause giustificative portate dal Consigliere anche in prima persona durante la seduta, delibera in merito o pronunciando la decadenza del Consigliere, o dichiarando l'archiviazione della pratica.
6. Successivamente alla pronuncia di decadenza il Consiglio provvede alla surroga del Consigliere decaduto nei termini di cui alla legge per l'elezione diretta degli organi del Comune.

Art. 14 - Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel quadro dei seguenti principi generali:
 - a) validità della seduta con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tale fine il Sindaco;
 - b) pubblicità delle sedute salvo le eccezioni di seduta segreta previste dalle disposizioni regolamentari da definirsi, obbligatoriamente, quando trattasi di valutare qualità morali o capacità professionali di persone o, comunque, elementi che possano fondatamente ritenersi soggetti alle disposizioni inerenti la riservatezza dei dati personali;
 - c) votazioni in forma palese salvo le eccezioni, in forma segreta, da prevedersi per i casi indicati alla lettera precedente, oppure previa richiesta di un numero di componenti il Consiglio comunque non inferiore ad un terzo dei presenti, ovvero nei casi previsti per legge;
 - d) approvazione delle deliberazioni con il voto favorevole espresso dalla maggioranza semplice dei votanti, salvo i casi di maggioranza qualificata richiesta esplicitamente per legge: non si considerano votanti, nelle votazioni palesi, coloro che si astengono pur rimanendo computati nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, mentre nelle votazioni segrete le schede bianche o nulle devono essere computate per determinare il numero dei votanti;
 - e) modalità e tempi di convocazione delle sedute che possano permettere una adeguata informazione preventiva dei Consiglieri sugli oggetti in discussione;
 - f) conduzione e svolgimento delle sedute in modo tale da potere garantire il confronto democratico di tutte le opinioni e, nel contempo, la conclusione dei lavori in tempi certi e predefiniti;
 - g) possibilità di convocare il Consiglio, per motivi di particolare significato sociale, politico o culturale, in adunanza aperta alla partecipazione ai lavori di persone estranee, con diritto di parola ma non di voto;
 - h) partecipazione alle sedute consiliari, oltre che dei funzionari previsti per legge, anche di altri funzionari e tecnici la cui presenza sia ritenuta utile per la migliore comprensione degli oggetti in discussione.

Art. 15 - Commissioni consiliari

1. Il Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale determina il numero e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti, nonché le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali.
2. Le Commissioni sono composte con criterio proporzionale in relazione alla consistenza numerica dei Consiglieri di maggioranza ed opposizione: in ogni caso deve essere riservata a rappresentanti delle opposizioni la presidenza di Commissioni aventi espressa funzione di controllo o di garanzia, se e in quanto istituite nei termini di cui al Regolamento suddetto.

3. Il Consiglio può affidare alle Commissioni permanenti, o a Commissioni speciali appositamente costituite, compiti di indagine e di studio ovvero di redazione di proposte articolate per particolari materie che comunque interessino il Comune.
4. Ciascun Consigliere può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni, permanenti o speciali, di cui non sia membro.
5. I componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni.
6. Le Commissioni consiliari, permanenti o speciali, possono disporre l'audizione dei Funzionari del Comune, delle aziende e delle istituzioni, nonché di esperti o di rappresentanti di associazioni, enti, organizzazioni di volontariato.
7. Il Regolamento di cui al primo comma disciplina, altresì, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni regolando le forme di pubblicità dei lavori.
Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
8. Nella nomina delle Commissioni di cui al presente articolo dovrà tenersi conto delle disposizioni della Legge n. 215 del 23 novembre 2012, in guisa che ciascun sesso sia rappresentato nella misura non inferiore ad un terzo dei componenti.

CAPO III - SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art. 16 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge: egli è membro componente del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale del Governo ed assume in sé i ruoli, le prerogative, le competenze e le attribuzioni di legge che ne derivano.
3. Quale capo dell'Amministrazione comunale ne è organo responsabile e la rappresenta; provvede a dare impulso e coordinamento all'attività degli altri Organi comunali; convoca e presiede la Giunta comunale, da lui nominata, mantenendone l'unità di indirizzo politico e amministrativo anche in corrispondenza con gli atti di indirizzo del Consiglio comunale; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita infine tutte le altre competenze definite per legge, statuto o regolamento.
4. Quale Ufficiale del Governo, oltre ad attendere ai compiti attribuitigli per legge, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; parimenti può adottare provvedimenti analoghi, in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico od acustico ovvero in straordinarie circostanze che determinino particolari necessità dell'utenza, con i quali modificare gli orari di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e servizi e inoltre, con le intese di legge, quelli di apertura al pubblico degli uffici pubblici di altre amministrazioni che siano localizzati sul territorio comunale.
5. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente nei giudizi che coinvolgono il Comune. Egli è investito della legittimazione processuale attiva e passiva ed ha il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e di transigere le liti.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 17 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 18 - La Giunta Comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di un numero di Assessori non superiore a 6, salvo che la legge non disponga un numero inferiore.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco il quale incarica anche un Vice Sindaco. Il Sindaco comunica l'avvenuta nomina degli Assessori e, tra essi, di un Vice Sindaco, al Consiglio, nella prima seduta successiva alla sua elezione.
3. Possono essere nominati Assessori i cittadini italiani in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
4. Possono altresì essere nominati Assessori, con l'esclusione della carica di Vice Sindaco, i cittadini dell'Unione Europea che abbiano chiesto l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte e siano stati eletti Consiglieri del Comune di Argenta.
5. Nella nomina degli Assessori ciascun sesso dovrà essere rappresentato in un numero non inferiore a due unità.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori.
7. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale: qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, egli cessa automaticamente dalla carica consiliare all'atto della accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo non eletto.
8. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado: gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
9. Il Sindaco e gli Assessori non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.
10. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
11. In caso di assenza o di impedimento sia del Sindaco che del Vice Sindaco, le funzioni sindacali sono assunte dall'Assessore anziano, individuato secondo l'ordine definito al momento della comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio.
12. Le dimissioni dalla carica di Assessore, da indirizzarsi per iscritto al Sindaco e immediatamente assunte al protocollo comunale, sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione, senza necessità di presa d'atto.
13. Il Sindaco provvede alla sostituzione dei singoli Assessori comunque cessati dalla carica, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva.

Art. 19 - Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è validamente insediata quando, oltre al Sindaco o, in sua sostituzione, oltre al Vice Sindaco siano presenti almeno tre Assessori per un totale di quattro componenti.
2. In presenza del Sindaco, il Vice Sindaco presente è computato per il raggiungimento del numero di Assessori necessari alla validità della seduta.

3. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a votazione palese: ove non sia fatto constare il contrario le votazioni si intendono effettuate all'unanimità. In caso di richiesta di verifica, la deliberazione si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, non computando gli astenuti.

4. Le sedute della Giunta sono riservate: ad esse il Sindaco può, di volta in volta e a seconda degli argomenti da trattare, invitare Dirigenti e/o Funzionari del Comune o di altri Enti pubblici, nonché consulenti o incaricati dal Comune.

5. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte, in originale, dal Sindaco e dal Segretario comunale o da coloro che legalmente li sostituiscono.

Art. 20 - Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo collegiale di impulso e di gestione amministrativa che collabora con il Sindaco al governo del Comune.

2. La Giunta opera attraverso deliberazioni assunte a voto palese e a maggioranza semplice dei presenti.

3. La Giunta svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale e adotta tutti gli atti di sua competenza idonei al raggiungimento degli obiettivi e finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali assunti dal Consiglio medesimo. La Giunta attiva e cura azioni politico amministrative di sostegno e/o contrasto rispetto a qualsivoglia iniziativa, progetto e/o problematica di rilievo locale.

4. In particolare la Giunta definisce obiettivi e programmi da attuare e realizzare, adottando gli atti conseguenti, in particolare quelli attinenti:

a) la proposta di bilancio ed i documenti programmatici ad esso collegati e la relazione al conto consuntivo;

b) il piano esecutivo di gestione, l'organigramma dell'Ente, le linee funzionali ed il piano delle performance, nonché le verifiche del relativo stato di attuazione;

c) il fabbisogno triennale e la dotazione organica del personale;

d) il regolamento sull'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

e) il programma triennale ed il piano annuale di realizzazione dei lavori pubblici.

5. La Giunta svolge attività di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti e ne riferisce annualmente al Consiglio in occasione dell'approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente.

6. Entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge, la Giunta presenta al Consiglio, un rendiconto sui risultati del perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

7. La Giunta inoltre compie gli atti di amministrazione residuali che non siano riservati dalla legge al Consiglio e quelli che, ai sensi di legge o statutari, non competano al Sindaco, al Segretario comunale, ai Dirigenti.

8. La Giunta adotta i regolamenti di sua competenza e definisce, qualora lo ritenga necessario, le norme per il proprio funzionamento in coerenza con quanto stabilito nello Statuto.

9. La Giunta definisce, con riferimento alle disposizioni di legge e di regolamento ministeriale, le indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori, nonché le variazioni delle suddette indennità e dei loro rapporti percentuali.

Art. 21 - Mozione di sfiducia

1. Due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, non computando a tal fine il Sindaco, possono presentare una mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta comunale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da tutti i presentatori.
3. La mozione deve essere messa in discussione e approvazione non prima di dieci giorni e non dopo trenta dalla sua presentazione.
4. La votazione della mozione deve essere fatta in modo palese per appello nominale dei singoli Consiglieri.
5. La mozione è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio, computando a tal fine anche il Sindaco.
6. Ad avvenuta approvazione della mozione di sfiducia il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica; il Consiglio comunale viene sciolto dall'autorità statale che provvede anche alla nomina di un Commissario.
7. L'eventuale voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non costituisce, di per sé, approvazione di una mozione di sfiducia e non comporta le dimissioni dei proponenti.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 22 - Principi organizzativi

1. L'attività amministrativa del Comune è improntata al raggiungimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi prefissati e definiti dagli Organi di governo dell'ente, alla cui attuazione è impegnata la dirigenza comunale attraverso azioni ed atti di progettualità, di organizzazione e di gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate.
2. L'organizzazione amministrativa del Comune è sviluppata secondo i principi di: distinzione fra funzioni di natura politica e di controllo e funzioni di gestione finanziaria, tecnica, amministrativa; autonomia decisionale; trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; funzionalità, economicità e flessibilità organizzativa e gestionale; adeguamento dei tempi e modi di prestazione di servizi e di funzioni al mutare delle esigenze e dei costumi della società, avvalendosi anche della istituzione di un sistema, certificabile, di qualità.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali sopradetti e di altri che potranno essere fissati dal Consiglio comunale, disciplina le disposizioni generali per l'articolazione, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, le attribuzioni e le responsabilità delle strutture organizzative, i rapporti intercorrenti fra di loro e con la direzione amministrativa e politica, la dotazione organica e le modalità di assunzione, di gestione e di sviluppo delle risorse umane.

Art. 23 - Organizzazione degli Uffici e del personale

1. L'Amministrazione svolge le proprie attività, salvo quelle altrimenti gestite, attraverso uffici riuniti per settori di competenza secondo ripartizioni adeguate all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
2. La ripartizione della struttura organizzativa del Comune in diverse articolazioni interne, da individuarsi nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è attuata in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Ciascun Settore, inteso quale struttura di massima dimensione dell'Ente, è affidato alla responsabilità di un Dirigente che coordina lo svolgimento delle attività interne, compie ogni atto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di competenza degli uffici, propone agli Organi comunali od agli altri Dirigenti gli atti che non siano di propria competenza.
4. Il Regolamento determina le strutture ed i procedimenti idonei a concretizzare i principi ed i criteri di cui al precedente articolo, in relazione alle esigenze dell'utenza, della massima valorizzazione delle risorse e della necessaria flessibilità organizzativa.

5. Gli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici e dei servizi sono definiti ed organizzati in funzione del migliore soddisfacimento possibile delle esigenze dei cittadini e degli utenti, pur nel rispetto dei diritti contrattuali e della dignità professionale dei dipendenti. L'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali deve essere elaborato ricercando il migliore coordinamento funzionale possibile con gli orari di apertura al pubblico delle altre pubbliche amministrazioni e del lavoro privato che prestano servizi ai cittadini. Conseguentemente l'orario di servizio e l'orario di lavoro, nell'ambito di quello contrattuale d'obbligo, sono funzionali alle esigenze dell'organizzazione interna ed all'orario di apertura al pubblico di uffici e servizi.

6. Spettano agli Organi del comune, secondo le rispettive competenze, le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività degli uffici e dei servizi, la definizione degli obiettivi programmatici e delle relative priorità nei limiti degli stanziamenti del bilancio, nonché la verifica dei risultati conseguiti.

Art. 24 - Competenze dei Dirigenti

1. Competono ai Dirigenti la direzione e la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnino il Comune verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo.

2. In particolare i Dirigenti:

a) presiedono le commissioni di concorso, di gara e sono responsabili delle relative procedure;

b) sono chiamati, nei settori di rispettiva competenza, a presiedere gli organi collegiali, le commissioni ed i comitati di carattere tecnico e amministrativo non riservati dalle leggi o dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, agli Assessori o al Segretario comunale;

c) provvedono ad indire, o a parteciparvi in rappresentanza del Comune, le conferenze di servizio per i procedimenti amministrativi di propria competenza;

d) provvedono alla determinazione, impegno, ordinazione e liquidazione delle spese;

e) provvedono ad assumere le determinazioni a contrattare, nonché alla stipulazione dei contratti nell'interesse della pubblica Amministrazione, ivi compresa l'assunzione e la contrazione di mutui quando già previsti in atti fondamentali del Consiglio;

f) esercitano le ulteriori funzioni ed assumono i corrispondenti atti, che ad essi sono direttamente attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco, nonché quelli derivanti ed attribuiti dall'ordinamento professionale cui appartengono, se a ciò tenuti per legge;

g) attendono a compiti di studio e ricerca, di consulenza, di progettazione, di programmazione e di proposta, di emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti, di coordinamento e controllo, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, la speditezza, la rispondenza all'interesse pubblico e la regolarità amministrativa dell'attività degli uffici dipendenti e della ripartizione cui sono rispettivamente preposti;

h) attendono al rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di carattere discrezionale, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni in materia edilizia ed urbanistica, commerciale, produttiva, sanitaria e quant'altro, nel rispetto dei criteri predeterminati dalle leggi, dai regolamenti o da atti generali di indirizzo;

i) emanano inoltre i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale: esercitano i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni, che sono previsti dalla legislazione dello Stato e della Regione, in materia di prevenzione e di repressione dell'abusivismo edilizio, paesaggistico e ambientale;

j) assumono l'iniziativa e i conseguenti provvedimenti, sia in sede di autotutela che su iniziativa esterna, di sospensione, di revoca, di annullamento dei provvedimenti e degli atti, concessori o autorizzativi, da essi assunti ed emanati;

k) attendono al rilascio di certificati, attestazioni, estratti relativi a dati e fatti registrati, accertati, raccolti dal Comune o ad atti emanati dagli uffici dell'amministrazione comunale.

Art. 25 - Responsabilità dei Dirigenti

1 I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

2. In particolare, ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità per gli amministratori ed i dipendenti degli enti locali, i Dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle ripartizioni alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. I medesimi sono, altresì, responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, nonché della razionale utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione.

4. I risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa o la mancata osservanza delle direttive di Sindaco, Assessore o Giunta comunale, comportano per il Dirigente la revoca dell'incarico e la perdita del trattamento accessorio connesso alle funzioni: il provvedimento viene assunto dal Sindaco, previa contestazione formale degli addebiti ed audizione a discarico del Dirigente.

Art. 26 - Incarichi di funzioni dirigenziali e di alta specializzazione

1. Alla copertura dei posti di Dirigente può addivenirsi mediante un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti non possono avere una durata superiore alla durata del mandato del Sindaco che li conferisce e sono rinnovabili una sola volta, previa verifica dei risultati conseguiti.

2. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro ed alle responsabilità inerenti alla funzione e soggiace alle disposizioni concernenti l'incompatibilità e le responsabilità previste per i funzionari dirigenziali di ruolo di corrispondenti posizioni funzionali.

3. Alla copertura dei posti di responsabili di servizi o di uffici o di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica, può addivenirsi analogamente a quanto previsto ai precedenti commi, secondo le modalità dettate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO II - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.

Art. 27 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nell'ambito della autonomia normativa ed organizzativa del Comune, disciplina la dotazione, l'organizzazione e la gestione del personale del Comune, secondo criteri di flessibilità e valorizzazione delle professionalità, in conformità alle esigenze, mutevoli, di esercizio delle funzioni e di gestione dei servizi comunali e nei limiti delle capacità di bilancio e di contenimento dell'imposizione fiscale e tariffaria.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune sono disciplinati con riferimento agli accordi nazionali sull'ordinamento professionale e sul contratto di lavoro, nei termini derivanti dalla contrattazione collettiva decentrata a livello di ente, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato.

CAPO III - SEGRETARIO, VICE SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE

Art. 28 - Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale, nominato dal Sindaco e scelto fra gli iscritti all'Albo nazionale dei Segretari Comunali e provinciali gestito dal Ministero dell'Interno.
2. Le procedure di nomina, conferma o revoca del Segretario comunale sono definite dalla Legge e dal Regolamento nazionale recante disposizioni in materia.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale, sono definiti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale.
4. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
5. Al Segretario comunale spettano le funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e quelle di sovrintendenza e di coordinamento delle funzioni ed attività dei Dirigenti, così come definite dalle norme in materia. Egli è responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi delle norme statali in materia.
6. Il Sindaco, con proprio atto autonomo, può inoltre conferire al Segretario comunale funzioni aggiuntive, anche di carattere gestionale, ivi compresa la responsabilità di unità operative o di servizi.
7. Al Segretario comunale spettano infine le ulteriori funzioni eventualmente attribuitegli dallo Statuto o dai Regolamenti comunali.

Art. 29 - Il Vice Segretario

1. Il Sindaco, con proprio atto può nominare un Vice Segretario generale, scegliendolo tra i Dirigenti di ruolo, in possesso dei requisiti di accesso alla carriera di Segretario.
2. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario generale in caso di assenza o impedimento temporanei e lo coadiuva nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 30 - Il Direttore generale

1. Nei limiti stabiliti dalle leggi sull'ordinamento degli enti locali, anche riguardo alle dimensioni demografiche dei Comuni, il Sindaco, su propria iniziativa e previa deliberazione di Giunta, può procedere alla scelta e nomina di un Direttore generale del Comune.
2. Il Direttore è scelto al di fuori della dotazione organica ed è nominato con contratto a tempo determinato: la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
3. La revoca del Direttore generale può essere anticipatamente disposta dal Sindaco seguendo la stessa procedura prevista per la nomina.
4. Al Direttore generale competono, in particolare:
 - a) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo del Comune;
 - b) la sovrintendenza alla gestione dell'Ente;
 - c) il perseguimento di livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
 - d) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi sul quale articolare il controllo di gestione;
 - e) la definizione della proposta, alla Giunta comunale, del piano esecutivo di gestione;
 - f) il coordinamento dei Dirigenti del Comune e la presidenza del Comitato di Direzione;

- g) ogni altra funzione assegnatagli dal Sindaco.
5. Ai fini delle competenze sopra definite, al Direttore generale rispondono i Dirigenti del Comune nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, non il Segretario comunale.
6. Il Sindaco provvede a definire, nel disciplinare di incarico, i rapporti fra Direttore generale, Segretario comunale e Dirigenti con riferimento a quanto sopra definito.
7. Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco direttamente al Segretario comunale.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEI SERVIZI.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 31 - Principi e criteri generali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, assicura la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 32 - Forme di gestione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali di cui al precedente articolo nelle seguenti forme:

- a) in economia allorquando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda speciale;
- b) in concessione a terzi, in relazione a sussistenti ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale;
- d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di Società per Azioni o a responsabilità limitata, sia costituite che partecipate dal Comune senza obbligo di prevalente capitale pubblico locale;
- f) a mezzo di convenzioni.
- g) a mezzo di Consorzi.

2. Il Consiglio comunale valuterà, con l'adozione di specifici atti aventi carattere generale e programmatico, le scelte e le preferenze di tipologia gestionale in relazione alla convenienza, economicità, qualità e produttività del servizio da prestare.

CAPO II - AZIENDA SPECIALE

Art. 33 - Azienda speciale

1. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale. Gli statuti delle Aziende speciali sono deliberati dal Consiglio comunale con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. I regolamenti sono deliberati dall'Azienda ed approvati dal Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale anzi l'istituzione di nuova Azienda speciale delibera gli indirizzi generali e gli obiettivi che la medesima deve perseguire.

Art. 34 - Organi dell'Azienda speciale

Organi dell'Azienda speciale sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore.

Art. 35 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da massimo cinque membri, nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa che deve essere documentata in idoneo curriculum vitae.
2. Il piano programma di cui all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153, da adottarsi a cura del Consiglio di Amministrazione deve indicare annualmente, oltre gli elementi di cui all'articolo 38 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, il grado di coerenza dell'attività svolta nell'esercizio precedente dall'Azienda, l'entità ed il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scarti eventualmente registrati e le misure adottate, o che si intendono adottare, per porvi rimedio.
3. La revoca degli amministratori è disposta dal Sindaco.

Art. 36 - Presidente e Direttore

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi di cui al comma 10 dell'articolo 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di pubblico concorso e secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Azienda speciale, che ne disciplina, altresì, le ipotesi di revoca.
3. I compiti e le attribuzioni del Presidente e del Direttore sono disciplinati dallo statuto dell'Azienda speciale.

Art. 37 - Organo di revisione

1. La composizione e le attribuzioni dell'Organo di revisione di cui all'articolo 114 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nonché le forme e le modalità di verifica della gestione in funzione di supporto ai compiti affidati al Direttore, sono disciplinate dallo statuto dell'Azienda.

CAPO III - ISTITUZIONI

Art. 38 - Istituzioni

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi in campo sociale, culturale, educativo e dotati di autonomia gestionale.
2. La deliberazione del Consiglio comunale che costituisce l'Istituzione, è da adottarsi con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti del Comune.

Art. 39 - Organi delle Istituzioni

1. Sono organi delle Istituzioni:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da massimo cinque membri, nominati dal Sindaco, i cui requisiti sono stabiliti dal regolamento della Istituzione. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è stabilita in anni tre. La revoca degli amministratori è disposta dal Sindaco.

3. Nei casi di dimissione, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa il Sindaco provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione. Dopo la scadenza del triennio e fino all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione rimane in carica il precedente Consiglio per la gestione degli affari limitati all'ordinaria amministrazione.

4. Il Presidente è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi di cui al 10° comma, dell'articolo 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere comunale.

5. Il Direttore è nominato, ai sensi del comma 10, dell'articolo 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dal Sindaco e da questo può essere revocato. Al Direttore ed al restante personale, inquadrati nella pianta organica del personale dipendente del Comune, si applicano gli accordi di comparto di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Art. 40 - Funzionamento delle Istituzioni

1. Il Comune, con la deliberazione del Consiglio comunale di costituzione dell'Istituzione statuisce, altresì, in relazione ai seguenti adempimenti:

- a) conferisce il capitale di dotazione, costituito da beni mobili ed immobili, ed il capitale finanziario;
- b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'Istituzione;
- c) approva il regolamento di contabilità dell'Istituzione;
- d) dota l'Istituzione del personale comunale occorrente al buon funzionamento ed al perseguimento degli scopi.

2. Il Comune, con la deliberazione di cui al primo comma, determina le finalità e gli indirizzi dell'Istituzione ed ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà conformarsi.

3. L'Istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

4. L'Istituzione dispone di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi che sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dalle eventuali risorse messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci dell'Istituzione e sono da questa accertate e riscosse.

5. L'attività finanziaria deve essere svolta in base ad una contabilità di sola cassa. Al fine di conseguire il consolidamento dei conti a livello comunale, la relazione previsionale e programmatica contiene una previsione di massima delle attività finanziarie espresse in termini di competenza per ciascun anno del triennio.

6. I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche dell'Istituzione sono allegati al bilancio comunale unitamente ad un documento riassuntivo che consolida il conto complessivo dell'ente.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita anche le proprie funzioni nei confronti dell'Istituzione.

CAPO IV - ALTRE FORME DI GESTIONE

Art. 41 - Servizi pubblici in economia

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di non rilevante dimensione finanziaria e gestionale, e qualora risulti l'inopportunità di ricorso alle altre forme di gestione contemplate al precedente articolo 32, il Consiglio comunale con motivata deliberazione può disporre l'assunzione in forma diretta.

Art. 42 - Servizi pubblici in concessione

1. La gestione dei servizi in concessione a terzi può essere disposta dal Consiglio comunale con motivata deliberazione previa valutazione che dia conto, in riferimento a parametri di carattere tecnico, economico e sociale, dell'esistenza di una obiettiva convenienza di tale forma.

Art. 43 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata, da esso costituite o partecipate, quando, per la natura del servizio da erogare, si reputi opportuna la partecipazione e la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. La scelta del tipo di società e della maggioranza di capitale pubblica o privata, la sua costituzione o la partecipazione in altra già costituita, la quota azionaria da sottoscrivere, il conferimento di mezzi e di capitali da parte del Comune, dovranno essere approvati con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Nell'atto costitutivo e nello Statuto della società è stabilita, ai sensi dell'Art. 2458 del Codice Civile, quale sia, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, la rappresentanza del Comune avente pari diritti ed obblighi degli altri membri nominati dall'Assemblea societaria.

4. La nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune è di competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Art. 44 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica e organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, la Provincia, la Regione o altri Enti, per svolgere in modo coordinato determinate funzioni o servizi.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione può anche prevedere la costituzione di Uffici comuni che operino con personale distaccato degli Enti partecipanti ed ai quali affidare l'esercizio delle funzioni o dei servizi da parte degli aderenti all'accordo, ovvero la delega dell'esercizio degli stessi in favore di uno dei partecipanti, che assume il ruolo di Comune capofila e che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

5. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 45 Unione di Comuni

1. Il Comune di Argenta favorisce la gestione in forma associata di funzioni e servizi con altri Comuni del territorio, nonché, l'accorpamento di tali Enti locali in più ampi e nuovi livelli di "governance" per lo svolgimento delle funzioni conferite dai Comuni aderenti, in coerenza con l'orientamento espresso dalla legislazione dello Stato e della Regione Emilia Romagna.

2. Il Comune partecipa al processo di riordino delle funzioni amministrative ed all'allocazione delle stesse nei diversi livelli istituzionali di governo territoriale, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ed, in tale contesto, favorisce la gestione mediante convenzioni o mediante Unione dei Comuni, di funzioni e servizi in forma associata tra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale e tra essi ed altri Comuni limitrofi, al fine di razionalizzare le strutture, economicizzare la gestione, migliorare i servizi ai cittadini.

Art. 46 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, le forme di consultazione fra gli enti contraenti ed i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è l'ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;

-

b) il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabilite dallo statuto del Consorzio.

4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dallo statuto.

6. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

7. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio di amministrazione a quelli della Giunta.

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 47 - Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite e su quelle derivanti dalla potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tariffe e della gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

3. Il Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina la finanza e la contabilità del Comune nel rispetto dei principi generali stabiliti dalle leggi in tema di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

Art. 48 - Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti derivanti dalla gestione dei servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali, regionali e di altri enti pubblici e privati;
- e) entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- f) risorse destinate ad investimenti;
- g) altre entrate di natura diversa.

2. Nel rispetto delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime al costo dei relativi servizi.

Art. 49 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Comune ha un inventario dei beni demaniali e patrimoniali da aggiornare, di norma, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, il Sindaco, il Segretario comunale ed il dirigente del competente Settore.

2. La gestione dei beni deve tendere al conseguimento del migliore risultato economico, garantendo comunque l'applicazione di criteri di affidamento improntati al rispetto delle norme di legge.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere prioritariamente impiegate nel miglioramento del patrimonio e nella estinzione di passività onerose.

Art. 50 - Il bilancio di previsione

1. Il bilancio annuale di previsione deve essere redatto ed approvato in termini di competenza, per l'anno successivo, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

3. Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e degli atti collegati e di quelli allegati, è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui si riferisce.

4. Il termine suddetto può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno assunto secondo le procedure di legge.

5. Scaduto il termine del 31 dicembre, in assenza di esecutività del bilancio di previsione per l'esercizio iniziato il 1° gennaio, si applicano le disposizioni relative alla gestione provvisoria, ovvero all'esercizio provvisorio così come definite per legge.

6. Il bilancio di previsione può essere variato nel corso dell'esercizio di competenza, sia nella parte entrate che nella parte spesa, purché non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

7. Sulla base del bilancio annuale di previsione e prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, la Giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione, determina con tale atto gli obiettivi di gestione e li affida, unitamente alle risorse e dotazioni necessarie, ai Dirigenti e/o Responsabili di servizi ai quali competono gli atti ed i provvedimenti di attuazione conseguenti.

Art. 51 - Patto di stabilità interno

1. Il Comune, nel quadro del federalismo fiscale, concorre, unitamente alle Regioni, alle Province autonome, alle Province ed alle Comunità montane, alla realizzazione degli obiettivi di risanamento e di stabilizzazione della finanza pubblica.

2. In tale quadro il Comune si impegna a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese ed a ridurre il rapporto fra il proprio ammontare di debito ed il prodotto interno lordo del Paese.

3. Le modalità tecniche di computo del disavanzo sono definite con apposito decreto interministeriale, secondo le previsioni di legge.

4. La Giunta relaziona al Consiglio in merito ai risultati conseguiti relativamente agli obiettivi del patto di stabilità interno, con le modalità e le scadenze previste dalla legge.

Art. 52 - Rendiconto della gestione

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

2. Il rendiconto si compone del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio.

3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta comunale, con cui vengono espresse le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti e con cui viene, anche, dato conto dei risultati acquisiti in riferimento al patto di stabilità interno per quanto riguarda il Comune.

4. Il rendiconto deve essere deliberato entro il termine fissato con legge dello Stato con riferimento all'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 53 – Controlli interni

1. Il Comune si dota di strumenti stabili di attuazione del sistema dei controlli interni disciplinato dagli articoli dal 147 al 147- quinquies del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni ai seguenti fini:

a) controllo della regolarità amministrativa e contabile, preventivo, spettante ai Dirigenti e controllo di regolarità amministrativa successivo, spettante al Segretario comunale, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, al fine di garantire legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed il permanere degli equilibri di bilancio;

b) controllo di gestione al fine di verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e su come ottimizzare il rapporto tra costi e risultati della medesima;

c) valutazione e controllo strategico, al fine di valutare e verificare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti attraverso i quali si determina l'indirizzo politico dell'amministrazione, in termini di congruenza tra gli obiettivi predefiniti ed i risultati conseguiti;

d) valutazione delle prestazioni dei Dirigenti e di tutto il personale comunale.

2. I risultati delle attività di controllo e di verifica sopraddette, sono comunicati direttamente al Sindaco che disporrà su eventuali altre destinazioni.

3. I risultati del controllo di gestione e della valutazione della dirigenza, sono comunicati, dalla struttura operativa che vi provvede, anche ai Dirigenti del Comune affinché gli stessi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei propri servizi e del proprio apporto personale.

Art. 54 - Collegio dei Revisori

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'articolo 234 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

2. Ai componenti del collegio si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dagli articoli 2229 e 2382 del Codice civile. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. In caso di morte o di rinuncia o di decadenza di un Revisore il Consiglio comunale, nella prima seduta utile, provvede alla sostituzione con la medesima procedura di nomina.

4. I casi di incompatibilità e ineleggibilità sono disciplinati dalla legge.

5. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo fornendo, se richiesti, elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive. Esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella relazione di cui al precedente quinto comma il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

8. I Revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 55 - Poteri del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

2. Può partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta quando questi organi, a maggioranza assoluta, dei proprio componenti assegnati, previamente ne richiedano la presenza. Detta partecipazione ha natura meramente consultiva e non consente ai Revisori di prendere parte alle votazioni.

Art. 56 - Tesoreria

1. Il Comune, nel rispetto dei principi della Tesoreria unica, affida le operazioni di tesoreria ad un soggetto giuridico avente tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa statale per l'espletamento di tali funzioni, stipulando a tal fine apposita convenzione.

2. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché dalle norme e condizioni particolari previste nella convenzione.

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 57 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove forme e organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di frazione, località o zona, disciplinandone la costituzione ed il funzionamento con appositi regolamenti.

2. Le forme associative e partecipative riconosciute quali interlocutrici del Comune, devono corrispondere ai principi di:

a) organizzazione, partecipazione e gestione di carattere democratico e trasparente;

b) pari dignità dei partecipanti, senza discriminazione di sesso, razza, cittadinanza, credo religioso o convinzioni politiche;

c) rispetto dei principi di accoglienza, tolleranza, solidarietà;

d) ricorso in via prioritaria a forme di autofinanziamento o di contribuzione volontaria, salvo quanto obbligatorio per legge o per regolamento a carico del Comune.

3. Il Consiglio comunale definisce in uno o più regolamenti, da approvarsi a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modalità di attuazione delle forme di partecipazione e di consultazione popolare, ivi incluso il referendum, come pure degli interessati a procedimenti inerenti situazioni giuridiche soggettive.

4. In particolare, le norme regolamentari relative alla adozione di atti incidenti su situazioni giuridiche soggettive, oltre che ai principi generali sopra richiamati, devono attenersi agli ulteriori principi di:

a) motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dei provvedimenti assunti;

b) rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza e di pubblicità, oltre che di semplificazione delle procedure e degli atti;

c) determinazione di tempi e di scadenze per i provvedimenti da assumere.

CAPO II - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

Art. 58 – Trasparenza e Pubblicità dei documenti amministrativi

1. Il Comune assicura la massima Trasparenza della propria attività ed, attraverso la costante implementazione della sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito internet istituzionale, attua una migliore e più efficace visibilità all'esterno del proprio operato, in attuazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e dell'illegalità, di cui la trasparenza costituisce strumento. Il Comune rafforza e diffonde la cultura dell'integrità, intesa come approccio al tema della legalità non più basato sul numero delle regole, ma sulla comprensione dei valori di riferimento, in grado di guidare ogni comportamento anche se non sempre esigibile per legge.

2. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, e tende alla realizzazione di un'amministrazione aperta ed al servizio del cittadino. La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività della pubblica amministrazione ed è funzionale a:

- sottoporre ad un controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della cosa pubblica per consentirne il miglioramento;
- assicurare la conoscenza, da parte dell'utenza, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità dell'operato pubblico;
- favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

3. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espresse indicazioni di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento da adottarsi ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267.

4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualsiasi altra specie, adottato o rilasciato dall'Amministrazione comunale ai fini della propria attività amministrativa.

5. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati.

6. Il regolamento che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve, in particolare:

a) indicare le categorie di atti dei quali, con dichiarazione del Sindaco, può essere temporaneamente vietata l'esibizione, in quanto dalla loro diffusione derivi pregiudizio al diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;

b) istituire un registro presso l'ufficio del Segretario comunale, a libero consulto, in cui siano riportate integralmente le dichiarazioni del Sindaco, con la esatta indicazione dell'oggetto, del termine e della motivazione del divieto di esibizione;

c) assicurare ai cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi e disciplinare il rilascio di copie degli stessi, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

Art. 59 - Informazione dei cittadini

1. Il Comune, avvalendosi del proprio sito internet, di proprie pubblicazioni periodiche o per il mezzo di quotidiani ed emittenti radio-televisive, assicura la più ampia informazione dei cittadini sulle proprie attività con particolare riferimento:

a) ai bilanci preventivi e consuntivi del Comune;

b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

c) ai regolamenti ed alle iniziative che attengono ai rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini.

Art. 60 - Partecipazione al procedimento

La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme contenute nella Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni-

CAPO III - POTERI DI INIZIATIVA E CONSULTAZIONI

Art. 61 - Istanze e petizioni

1. L'istanza o la petizione, da parte di residenti singoli o associati, deve essere indirizzata al Sindaco.

2. Essa deve essere sottoscritta dal o dai proponenti e deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di un proponente, o di almeno tre e non più di dieci in caso di una sottoscrizione superiore alle venti firme, ai quali trasmettere le comunicazioni di risposta.

3. Le risposte alle istanze e petizioni, previa eventuale valutazione da parte della Giunta, sono rese note per iscritto dal Sindaco agli indirizzi indicati entro il termine di giorni trenta dal ricevimento.

4. Qualora, in relazione all'oggetto ed ai contenuti dell'istanza e petizione, sia occorrente il rinvio ai competenti organi per l'assunzione di specifici provvedimenti, questi verranno deliberati entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 62 - Proposte

1. Le proposte da parte di residenti, singoli od associati, devono essere formulate in modo univoco e riferirsi al compimento di atti di competenza della Amministrazione comunale.

2. Non possono essere oggetto di proposte:

a) provvedimenti concernenti il personale comunale, delle Istituzioni e delle Aziende speciali;

b) imposte, tasse, tariffe, contribuzioni per servizi pubblici a domanda individuale;

c) le materie di cui alle lettere f), h), i), l), m) dell'articolo 42, secondo comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267.

3. La proposta, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata presso l'ufficio del Segretario comunale, corredata delle firme dei sottoscrittori e degli indirizzi degli stessi e deve essere redatta nell'articolato proprio del provvedimento che con la proposta si intende conseguire.

4. Il Segretario comunale, entro quindici giorni dalla presentazione, rimette la proposta al Sindaco unitamente a propria relazione circa la ammissibilità della stessa a termini statutari e regolamentari e sempre che non ostino evidenti motivi di leggi.

5. Il Sindaco, entro i successivi trenta giorni e in riferimento alle rispettive competenze, la trasmette al Dirigente competente, oppure la iscrive al primo punto all'ordine del giorno della Giunta successiva, o altrimenti propone al Presidente del Consiglio comunale la sua iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile, previa acquisizione, ove occorra, dei pareri di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267.

6. La risposta è resa in forma scritta e con nota raccomandata nei successivi dieci giorni dalla intervenuta esecutività dell'atto assunto al proposito ovvero del diniego, motivato, dello stesso e viene trasmessa all'indirizzo di almeno dieci sottoscrittori all'uopo individuati dagli stessi all'atto della presentazione della proposta ovvero, in mancanza, dal Sindaco.

Art. 63 - Commissioni consiliari miste

1. Il regolamento comunale per il funzionamento degli Organi collegiali, laddove regoli l'istituzione di Commissioni consiliari miste, può prevedere che ad esse siano chiamati a partecipare, in funzione consultiva o propositiva, i soggetti che hanno titolo a essere eletti negli organismi di partecipazione cittadina.

Art. 64 - Consultazioni popolari

1. Sono previste forme di consultazione della popolazione nelle materie di competenza del Consiglio comunale, fatta eccezione per quelle previste all'art.65 comma 4 del presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale, nell'indire la consultazione con propria deliberazione, può stabilire che, in relazione all'oggetto, la consultazione popolare si svolga solo in una porzione del territorio comunale.

3. La consultazione è indetta con provvedimento del Sindaco entro due mesi dalla deliberazione di cui sopra.

4. Quando sia stata indetta la consultazione popolare il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sull'oggetto in trattazione salvo che, con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza che impongano di provvedere comunque.

Art. 65 - Referendum

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione popolare all'Amministrazione locale il referendum, sia consultivo che propositivo.

2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i residenti che compiano il sedicesimo anno di età nel giorno delle votazioni.

3. Il referendum deve riguardare solo materie di esclusiva competenza locale ed è indetto dal Consiglio comunale con deliberazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il piano poliennale di investimento, gli strumenti urbanistici, i relativi piani attuativi e le loro variazioni;

b) i provvedimenti inerenti elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche e le decadenze;

c) i provvedimenti concernenti il personale comunale;

d) i regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;

e) i provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti e l'applicazione di tributi;

f) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni emanate da altri enti;

g) la istituzione e la determinazione di tariffe.

5. In deroga a quanto previsto al punto g) del precedente comma, nel caso in cui la proposta formulata con il quesito referendario comporti nuove spese a carico del Comune, il quesito dovrà indicare i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di istituzioni o aumenti di tariffe o attraverso altre forme di partecipazione da parte dei residenti.

6. Non è ammissibile quesito referendario su uguale oggetto già sottoposto a referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo.

7. Non è ammissibile il quesito in cui la formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

8. Durante ogni anno solare non può tenersi più di una consultazione referendaria e questa non può aver luogo contemporaneamente con altre operazioni elettorali relative alla Provincia o al Comune.

9. Non è ammissibile un referendum cui sia chiamata a partecipare una sola parte degli aventi diritto al voto.

10. Il referendum può essere promosso dal Consiglio comunale con delibera approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, oppure attraverso la richiesta del quindici per cento dei residenti nel Comune di Argenta.

11. L'indizione del referendum ha effetto sospensivo in ordine all'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la materia referendaria, salva diversa statuizione del Consiglio comunale in casi di particolare urgenza ed assunta con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

12. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto ed il quesito si intende approvato se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

13. In relazione a tale esito il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, conformandosi allo stesso o disponendo diversamente con motivato provvedimento assunto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

14. Il Regolamento disciplina le modalità, i termini ed i criteri per la presentazione del quesito, per l'esame ed il giudizio di ammissibilità del referendum, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, per lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione dell'esito.

CAPO IV - ASSOCIAZIONI

Art. 66 - Libere forme associative

Il Comune:

- a) riconosce il valore ideale delle forme associative e delle organizzazioni del volontariato operanti sul territorio e ne valorizza il ruolo svolto in rappresentanza degli interessi diffusi nella comunità quale momento di crescita e di partecipazione alla determinazione della vita pubblica;
- b) definisce le forme per il coinvolgimento delle associazioni nella determinazione delle scelte di fondo e degli orientamenti della politica amministrativa e, nel contempo, ne facilita l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali;
- c) favorisce il sostegno all'attività ed allo sviluppo delle forme associative e del volontariato, e ne riconosce la piena autonomia come elemento essenziale che si impegna a tutelare.

Art. 67 - Consulte dell'associazionismo e del volontariato

- 1. Il Consiglio comunale promuove l'istituzione, in ossequio al dettato della legge 11 agosto 1991, n. 266, di Consulte dell'associazionismo e del volontariato garantendo il rispetto dei principi generali di cui al presente titolo.
- 2. Le Consulte esercitano iniziative nell'ambito delle competenze del Consiglio comunale e nei settori di loro specifico interesse.

Art. 68 - Accesso alle strutture ed ai servizi del Comune

- 1. Il Consiglio comunale determina le modalità attraverso cui le Associazioni e le organizzazioni possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune ed in particolare:
 - a) la disponibilità di sedi ed uffici in stabili di proprietà o in possesso del Comune;
 - b) l'utilizzazione di sale per convegni, congressi ed incontri;
 - c) l'accesso alle pubblicazioni periodiche del Comune.

Art. 69- Azione popolare

- 1. Ciascun elettore del Comune di Argenta può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
- 2. Il Comune decide di volta in volta e secondo le normali procedure e valutazioni in merito, se costituirsi o meno in giudizio, aderendo oppure no alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 70 - Revisioni dello Statuto

1. Le modificazioni e abrogazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le medesime procedure richieste per la sua approvazione.
2. La proposta di deliberazione per l'abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
3. L'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia dalla data di entrata in vigore del nuovo.
4. Con la delibera di approvazione di singole o più modifiche statutarie deve essere congiuntamente approvato anche il risultante testo coordinato dello Statuto.
5. Il Consiglio comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

Art. 71 - Regolamenti

1. I regolamenti comunali in vigore sono adeguati, ove occorra, alle nuove e diverse disposizioni statutarie.
2. In ogni caso, le norme regolamentari già in vigore che risultino in contrasto con le disposizioni statutarie successivamente modificate o introdotte, devono essere lette, interpretate ed applicate in coerenza con le norme statutarie stesse, ovvero disapplicate in caso di evidente, irrisolvibile contrasto.

Art. 72 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto è approvato dal Consiglio comunale con le modalità di legge.
 2. Espletato il controllo preventivo di legittimità, lo Statuto deve essere:
 - a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 - b) affisso all'Albo pretorio on line del Comune per trenta giorni consecutivi;
 - c) inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
 3. Lo Statuto entra in vigore decorsi i trenta giorni della sua affissione all'Albo pretorio del Comune.
 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.
-
-